

affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari.

428. Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 425 non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi comprese le città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale in soprannumero e a conclusione del processo di mobilità tra gli enti di cui ai commi da 421 a 425, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

Note all'art. 43:

Il testo degli articoli 4, 11, 24, 25, 34, 39, comma 1, lettera b), e 42, comma 1, lettera d), abrogati o comunque modificati dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2013, n. 80.

Il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazz. Uff.* 12 maggio 2000, n. 109.

Il testo dell'articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), modificato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazz. Uff.* 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.

Il testo dell'articolo 1, commi 675 e 676, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), abrogati dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazz. Uff.* 30

16G00108

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016.

Criteri di determinazione degli oneri per i rinnovi contrattuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 469, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE


Visto l'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale «Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3-bis»;

Visto l'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo, in base al quale «Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, nonché per le università italia-

ne, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie»;

Visto l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, in applicazione del citato articolo 48, comma 1, ha determinato in complessivi 300 milioni di euro a decorrere dal 2016 gli oneri per la contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato, individuando il periodo 2016-2018 quale triennio di riferimento;

Visto l'articolo 1, comma 469, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge sono fissati, in coerenza con quanto previsto dal comma 466, i criteri di determinazione degli oneri della contrattazione collettiva nazionale per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale e dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da porre a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi del citato articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;



Considerato che l'indennità di vacanza contrattuale di riferimento, anche per il triennio 2016-2018, è quella in godimento a decorrere dall'anno 2010, ai sensi dell'articolo 9, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e dell'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 255, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Considerato che il finanziamento della citata indennità di vacanza contrattuale è stato disposto, a decorrere dall'anno 2010, dall'articolo 2, commi 14, 15 e 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni e che, pertanto, gli oneri per la corresponsione di tale beneficio sono già considerati nello scenario tendenziale dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, come meglio specificato nel capitolo II.3 del Documento di Economia e Finanza 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli oneri per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, da porre a carico dei rispettivi bilanci, sono determinati, a decorrere dal 2016, per l'intero triennio 2016-2018, da ciascuna delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici interessati, nella misura dello 0,4 per cento del «monte salari» utile ai fini contrattuali e costituito dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale e accessorio rilevate dai più recenti dati inviati in sede di conto annuale ai sensi dell'articolo 60, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al

Ministero dell'economia e delle finanze, al netto della spesa per l'indennità di vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall'anno 2010. Gli importi come sopra quantificati maggiorati degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), si aggiungono, a decorrere dall'anno 2016, a quelli già determinati per il pagamento della predetta indennità di vacanza contrattuale.

2. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, resta fermo quanto previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2016

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei ministri
DE VINCENTI

Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri reg.ne -
prev. n. 1410

16A04235

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 maggio 2016.

Disposizioni di attuazione del regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, concernente «Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 238, concernente «Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 giugno 2011 recante disciplina in materia di «Individuazione delle categorie dei soggetti beneficiari

degli incentivi fiscali di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238»;

Visto, in particolare, l'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 147 del 2015 il quale prevede che, al verificarsi delle condizioni ivi recate, il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare;

Visti il comma 1, lettera *d*), e il comma 2 del predetto art. 16, i quali demandano a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, rispettivamente, la definizione dei requisiti di elevata qualificazione e specializzazione dei lavoratori, necessari ai fini della fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1 del citato art. 16 nonché l'individuazione delle categorie di soggetti di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238, ai quali è estesa la fruizione del beneficio di cui al predetto comma 1, tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali dai medesimi possedute;

